

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: X

Convenuta: Udlændingenævnet

**Dispositivo**

L'articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

dev'essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale, introdotta dopo l'entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente in tale Stato membro e il suo coniuge alla condizione che tale lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di detto Stato membro, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una restrizione del genere non può essere giustificata dall'obiettivo consistente nel garantire un'integrazione riuscita di tale coniuge, dato che tale normativa non consente alle autorità competenti di prendere in considerazione né le capacità di integrazione proprie di quest'ultimo, né fattori diversi dal superamento di tale esame, che dimostrino l'effettiva integrazione di detto lavoratore nello Stato membro interessato e, pertanto, la sua capacità di aiutare il coniuge a integrarvisi.

<sup>(1)</sup> GU C 278 del 12.7.2021.

---

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 dicembre 2022 — Universität Koblenz-Landau / Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA)**

(Causa C-288/21 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione – Clausola compromissoria – Programmi Tempus IV – Convenzioni di sovvenzione Ecesis, Diasas e Deque – Irregolarità sistemiche e ricorrenti – Domanda di rimborso integrale delle somme versate – Diritto di essere ascoltato – Principio di proporzionalità – Principio della tutela del legittimo affidamento – Domanda di riapertura della fase orale del procedimento di primo grado – Articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale)*

(2023/C 63/04)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Universität Koblenz-Landau (rappresentanti: R. Di Prato e C. von der Lüche, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) (rappresentanti: H. Monet e N. Sbrilli, agenti, assistiti da R. van der Hout, advocaat, e da C. Wagner, Rechtsanwalt)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Universität Koblenz-Landau è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 278 del 12.7.2021.